Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
– div. VII -

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 08 agosto 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **ONE ITALIA SPA,** per la prosecuzione della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui alla Legge 223/91, anche al fine di accedere al trattamento di **Cig in deroga *ex* art. 33, co. 21, L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabio Mattioli e Adolfo Di Fonzo;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi, Fausto Quattrini per il Territoriale di Roma e Roberto Di Rienzo per la RSA;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena M. Vanelli.

La O.S. UILTuCS UIL Naz.le e le REGIONI LOMBARDIA, CAMPANIA e LAZIO, formalmente convocate, non sono presenti. In esito all'esame congiunto tra le Parti, la REGIONE CAMPANIA non è risultata più interessata all'accordo di Cig in deroga.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte della REGIONE LOMBARDIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

1. la Società in oggetto - che dichiara di essere inquadrata ai fini previdenziali nel "settore servizi" e, pertanto, non destinataria di ammortizzatori sociali a regime - con comunicazione del 28.05.12 ha avviato procedura di licenziamenti collettivi ex artt.. 4 e 24 Legge 223/91, dichiarando un esubero pari a 94 lavoratori, su un organico aziendale complessivo di 151 unità, di cui n. 3 posizioni dirigenziali;
2. con nota pervenuta in data 06.07.12 (prot. n. 16188 del 19.07.12) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, pertanto, con successiva nota del 31.07.2012 (Prot. n.17006), questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione del 24.07.12, rinviata alla data odierna su concorde richiesta delle Parti stesse;

3. nel corso del presente incontro, le Parti si sono nuovamente confrontate in ordine alle motivazioni sottese all'avvio della procedura di licenziamenti collettivi avviata dall'Azienda, che si sostanziano principalmente nella perdita della maggiore committente della Società, a seguito di nuova gara di appalto, con conseguenze negative anche in ordine alla situazione finanziaria aziendale per il venir meno del flusso di capitale circolante da parte degli Istituti di credito. Le Parti concordano di gestire gli esuberi - ridottisi a complessivi 91 lavoratori a seguito di n. 3 dimissioni nel frattempo intervenute –addivenendo per le sedi aziendali di Milano e Roma ad un accordo di Cig in deroga, lasciando aperta la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento per l'arco di durata della Cig, e per la sede di Benevento, la cui attività sarà a breve esternalizzata, un accordo di mobilità come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATA

la **Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. SEDI AZIENDALI DI MILANO E ROMA.

a) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – *ai sensi della normativa suindicata* - **a decorrere dal 01.9.2012 e sino al 31.12.2012**, con riguardo ad un numero massimo di **78 lavoratori**, di cui n. 77 della sede di Roma (di cui n. 4 part-time al 75% e n. 1 al 60%) e n. 1 della sede di Milano.
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **Cig a zero ore senza rotazione**. L'Azienda dichiara che non sarà possibile attuare la rotazione delle unità sospese in Cig con la restante platea dei lavoratori in forza presso le due sedi aziendali in oggetto, tenuto conto della soppressione di alcune aree di attività cui i lavoratori sono addetti e della infungibilità delle mansioni con altri lavoratori che sono stati già impegnati in un nuovo progetto che diventerà operativo tra i mesi di settembre/ottobre pp.vv.
- La Società richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito fatta eccezione per la Regione Lombardia, viste le ragioni indicate in epigrafe.

- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Quale Piano di gestione degli esuberi, la Società nell'ottica dell'acquisizione di eventuali possibili nuove commesse, si impegna a ricollocare il maggior numero possibile di lavoratori al fine di non disperderne le professionalità acquisite. Le Parti concordano, altresì, al fine di agevolare la gestione non traumatica del personale interessato alla Cig, di prevedere la collocazione in mobilità del personale stesso con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito specificato.

b) **MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE EX LEGE 223/91.**

- Le Parti concordano che la Società potrà collocare in mobilità – senza ulteriore ricorso a strumenti di integrazione salariale in deroga - esclusivamente quei lavoratori che nel corso di vigenza della Cig e, quindi, sino e non oltre il 31.12.2012 manifesteranno la non opposizione al licenziamento. Pertanto, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni per la collocazione in mobilità dei lavoratori alle condizioni sopra previste. Le Parti concordano altresì che la Società erogherà ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione al licenziamento, entro il 27 agosto p.v., un incentivo all'esodo, come meglio specificato, in separate intese, a seguito della sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c.

B. SEDE DI BENEVENTO.

a) **MOBILITA' EX ARTT. 4 E 24 LEGGE 223/91.**

- Con riguardo alla sede di Benevento, tenuto conto della esternalizzazione del servizio di call center da parte dell'Azienda necessario per recuperare margini di efficienza e di redditività, le Parti concordano la collocazione in mobilità, nei termini di cui all'art. 24, 1 co. legge 223/91 del relativo personale in forza, pari complessivamente a n. 13 lavoratori, con le modalità di seguito specificate:

 - **prioritariamente** sulla base del criterio di non opposizione al licenziamento. Tale volontà dovrà essere manifestata dai singoli lavoratori entro il 27 agosto p.v. Agli stessi la Società erogherà un incentivo all'esodo, come meglio specificato in separate intese, a seguito della sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c.;
 - **in subordine, applicazione dei criteri di legge.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga di cui al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.